

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6/8/prot.300/A/1/34115/108/68 Veicoli immatricolati autocarro - Trasporto persone

Si fa riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità di trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al riguardo si ritiene fornire un panorama per quanto possibile ampio della disciplina del trasporto mediante autocarro.

La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei singoli componenti, consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l'omologazione europea per i prototipi dei mezzi e dei loro componenti quale certificazione corrispondente degli stessi alle prescrizioni contenute nelle direttive.

L'Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente è considerato tale di omologazione europea, ma può - e lo sta facendo con l'articolo 82 C.d.S.

la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alla potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere.

La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicolo per il trasporto promiscuo (cioè per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovetture (MI) privilegiando la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non a quella autocarri (NI): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare i soggetti trasportati.

La rilevanza giuridica dell'effettiva destinazione d'uso del veicolo è sottolineata dal legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà)

differente, in particolare più elevate se il veicolo è destinato al trasporto di persone.

Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto di persone all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 82 C.d.S., il proprietario raggiunto dal verbale di contestazione dell'Agenzia delle entrate per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalla L. n. 27/78.

La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone è prevista dall'art. C.d.S. solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Circolare Ministero dell'interno 28/1/1999 n. M/2413-38

Art.82 C.d.s - trasporto di persone con autocarro

È stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio circa le modalità della norma specificata in oggetto anche in relazione al giudizio instaurato a seguito di opposizione avverso verbale di accertamento della relativa violazione.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art.82 del codice della strada sanziona l'utilizzo del veicolo per destinazioni diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione.

Nel caso in esame è stata accertata l'utilizzo dell'autocarro per una destinazione diversa da quella prescritta in quanto sullo stesso avveniva il trasporto sul anteriore "a titolo di amicizia e cortesia" di altra persona oltre il conducente.

Il problema sollevato sostanzialmente attiene al seguente quesito: se per gli autocarri il trasporto di altra persona oltre il conducente sul sedile anteriore costituisca del veicolo per destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione sensi del comma 8 dell'art.82 citato.

Sul punto in questione si fa presente che la destinazione degli autocarri, come definita nel comma 1 dell'art.82 e cioè l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche, è sancita dall'art.54, comma 1 lett. d), del c.d.s. che la individua trasporto di cose e "delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse".

Il carattere distintivo della destinazione in questione è, pertanto, il trasporto delle e quello delle persone viene consentito solo in quanto funzionale al primo.

Sulla carta di circolazione di circolazione degli autocarri, infatti, è indicata la destinazione al trasporto di cose e la specifica indicazione del numero di posti disponibili per le persone va collegata alla compatibilità tecnica delle caratteristiche

del veicolo in relazione a quel qualificato trasporto di persone ai sensi del citato L'utilizzo dei veicoli in questione per una destinazione diversa da quella prescritta Veicoli immatricolati autocarro e trasporto persone:

quindi, come tale sanzionabile si verifica, pertanto, ogni qualvolta il trasporto persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quello delle cui è normativamente vincolato anche nell'eventualità in cui lo stesso compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo.

Né vale osservare al contrario che il successivo art.169, comma 2, rinvia alla carta circolazione per la determinazione del numero di persone che possono trovare sui veicoli in quanto tale disposizione regola il trasporto di persone in via generale per le eventuali relative violazioni prevede una sanzione autonoma rispetto a stabilita nel precedente art.82 e, quindi, non pone criteri modificativi alle presupposte norme sulla destinazione dei veicoli.

Da ciò deriva che per gli autocarri il numero dei posti indicati nella carta di circolazione va riferito alla loro specifica destinazione e quindi al numero delle persone di consentito il trasporto ai sensi dell'art.54 e cioè a quel particolare trasporto funzionalmente collegato all'oggetto del trasporto fissato dalla specifica destinazione del veicolo.

Conclusivamente, ad avviso dello scrivente Ufficio, il trasporto di persona a titolo cortesia sui veicoli in questione, facendo venir meno quella particolare funzionalità di trasporto delle cose che è elemento determinante per l'utilizzazione degli autocarri, configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, sanzionabile.

Tutto ciò detto in termini generali, non si può non considerare che, nella fattispecie sottoposta, la circostanza determinante del trasporto "a titolo di cortesia non contestata nell'opposizione, è dedotta dall'organo verbalizzante fuori da esplicitazione degli elementi di fatto in base ai quali è stato ritenuto sussistente profilo integrativo dell'illecito amministrativo.